



Sentenza N. [redacted]

Data sentenza [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito [redacted]

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale militare di ROMA - 2^a sezione

Estensore dr. [redacted]

compost dai signori:

Data di irrevocabilità

- 1. dr. Antonio LEPORE Presidente
- 2. dr. Francesca Maria FRATTAROLO Giudice
- 3. C.V. Fabio CECCOLINI »
- 4. _____ »
- 5. _____ »

addi 19

Inviato estratto esecutivo

a:

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

N. Reg. Esec.

Antonella MASALA

e con l'assistenza del Cancelliere sig.ra M. Laura GUERRIERI

addi 19

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellario

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

Campione penale art.

[redacted], nato a [redacted] residente in [redacted] via

[redacted], domiciliato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso il

Impugnazione proposta da:

difensore avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, con studio in Roma, viale

delle Medaglie d'Oron.266. Colonnello E.I. [redacted]

[redacted],
incensurato, presente.

IMPUTATO

Del reato di "DISOBEDIENZA AGGRAVATA" (artt. 173, 47 n.2

c.p.m.p..) perché, Colonnello E.I. effettivo alla Scuola Trasporti e
 [redacted] a, ivi, il [redacted] o comunque in data a questa
 prossima, ometteva di ottemperare al divieto – impartitogli per ragioni di
 servizio dal superiore e Comandante Gen. B. E.I. [redacted] – di
 inoltrare alle competenti Autorità una richiesta postuma di autorizzazione
 all'impiego della c.d. Musica d'Ordinanza (intervento avvenuto il
 precedente [redacted] presso l'Istituto Scolastico Paritario [redacted]
 [redacted], redigendo ed inoltrando a COMFOD in San
 Giorgio a Cremano e a COMFORDOT in Roma la stessa richiesta
 r [redacted]?. Con l'aggravante del
 grado rivestito.

Svolgimento del processo

Con decreto in data [redacted] il Giudice dell'Udienza
 Preliminare del Tribunale Militare di Roma disponeva il rinvio a giudizio
 nei confronti di [redacted] ne sopra generalizzato, in ordine al
 reato di cui all'imputazione.

All'udienza del [redacted] presente l'imputato, e dichiarato aperto il
 dibattimento, il Pubblico Ministero chiedeva, oltre l'escussione dei testi di
 lista, l'acquisizione delle seguenti prove documentali:

- documentazione sequestrata, tra cui la "richiesta di intervento
 banda musicale";
- foglio matricolare e documentazione caratteristica dell'imputato.

Il difensore chiedeva il controesame dei testi del PM, l'esame dei testi
 della propria lista e l'esame dell'imputato.

Il Tribunale ammetteva le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti, essendo le stesse legali e pertinenti ai fatti di causa.

All'udienza odierna – alla quale era stata rinviata l'udienza del [REDACTED] per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo di categoria – si è proceduto all'escussione dei testi [REDACTED] all'esame dell'imputato.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso nei seguenti termini:

- il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna alla pena di mesi tre di reclusione militare, con i benefici di legge;
- la difesa ha chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto.

Motivazione della sentenza

All'esito dell'istruttoria dibattimentale compiuta, questo Giudice ritiene doversi pronunciare sentenza di assoluzione per insussistenza del reato contestato, non essendo i comportamenti descritti in imputazione sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 173 c.p.m.p,

Gli esiti dell'indagine che ha condotto alla elevazione dell'odierna imputazione sono stati esposti, in dibattimento, dal teste, M.A. CC [REDACTED], in servizio alla sezione di PG della Procura Militare di Roma, il quale svolse accertamenti in merito a presunte irregolarità commesse dall'imputato relativamente all'impiego della banda musicale (c.d. Musica d'ordinanza) della Scuola Trasporti e Materiali in [REDACTED] presso la quale il Col. [REDACTED] rivestiva la funzione di Capo di Stato Maggiore – nell'Istituto paritario [REDACTED] posta proprio nelle vicinanze della [REDACTED] e dove era alunna la figlia dell'imputato.

Secondo quanto riferito dal teste, essendo stato tale impiego eseguito in data [REDACTED] senza le previste autorizzazioni, l'imputato aveva cercato in seguito di porvi rimedio con un successivo messaggio indirizzato al Comando delle Forze di Difesa sito in [REDACTED] condotta nella si sarebbe concretizzata la disobbedienza in esame.

In tale messaggio - documento in atti acquisito - datato [REDACTED] e firmato dal Capo di Stato maggiore della Scuola Trasporti e Materiali, "d'ordine" e con l'annotazione "per doverosa informazione", avente quale oggetto, "intervento banda musicale", il Col. [REDACTED] dopo aver premesso che l'Istituto Paritario [REDACTED] aveva chiesto a Stato Maggiore Esercito - "che ha già autorizzato" - l'attività della banda per il successivo [REDACTED], in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico, rappresentava ulteriormente, in considerazione del titolo oneroso di tale attività da attuare con l'istituto della permuta, che, nell'occasione, *"l'importo della permuta contemplerà anche il ristoro dei costi sostenuti da questa scuola per l'intervento della stessa banda presso il medesimo istituto lo scorso [REDACTED] in occasione della Santa Messa svolta in favore degli anziani del convitto e delle famiglie degli alunni per il quale, a causa dei ristrettissimi tempi a disposizione, non è stato possibile procedere alla relativa formalizzazione"*.

Maggiori lumi su tale documento sono stati forniti in dibattimento dal teste [REDACTED] Gen. di B. E.I., all'epoca dei fatti Comandante della Scuola Trasporti e Materiali; il quale ha riferito che, nel corso di una ispezione compiuta dal Comando superiore nell'estate [REDACTED] proprio in merito all'utilizzo della "musica d'ordinanza", non venne trovata alcuna documentazione a giustificazione dell'impiego della Banda presso il suddetto istituto scolastico nel maggio precedente; il teste venne comunque a conoscenza, tramite il responsabile della Banda stessa, che il concerto era stato organizzato dal Col. [REDACTED] il quale, proprio il giorno

successivo all'ispezione, gli chiese di poter autorizzare a posteriori l'impiego della Banda mediante il messaggio suddescritto; il Gen. [REDACTED] però, rispose negativamente, addirittura cestinando il messaggio così già predisposto dall'imputato.

Vi è a dire sul punto che, come relazionato dal teste [REDACTED] venne sequestrata, presso il Reparto, una lettera di richiesta della musica d'ordinanza, datata [REDACTED] e proveniente dall' [REDACTED]

[REDACTED] disconosciuta però dalle responsabili della scuola le quali riferirono di non essere a conoscenza neanche della fattura - pure acquisita - emessa dalla [REDACTED] l., intestata a Comando per la formazione e la specializzazione e dottrina dell'esercito, dell'importo di 400 euro, per la fornitura e posa in opera di un climatizzatore, utilizzato come controprestazione, nel caso di specie, del servizio svolto dalla Banda musicale.

Come infatti chiarito dal teste [REDACTED] Col. E.I., esperto nel settore delle permuta in campo amministrativo, nell'aprile [REDACTED] venne emanata in materia una direttiva del Centro Responsabilità Amministrativa dello SME: più esattamente, al fine di sopperire a carenze su capitoli di bilancio ovvero per la necessità di un più celere approvvigionamento di taluni beni, il Comandante o il direttore di un Ente militare può offrire materiali o servizi come prestazione a chi ne faccia richiesta, ottenendo in cambio, quali controprestazioni, altri beni o servizi; originariamente ogni richiesta doveva essere preventivamente vagliata dal suddetto centro di Responsabilità; in seguito, e per importi inferiori a 20.000 euro, venne eliminata la richiesta di autorizzazione, permanendo un mero onere di comunicazione da parte dell'Ente interessato.

Nel corso del suo esame dibattimentale, l'imputato ha appunto dichiarato che, trattandosi di permuta del valore di euro 400, non era necessaria alcuna autorizzazione ma soltanto una comunicazione; il Col. [REDACTED], nel contestare l'addebito elevatogli, ha inoltre affermato che il Gen.

era già stato messo a conoscenza dell'impiego della Banda di Reparto presso la Scuola Divina Provvidenza il [REDACTED], tanto da aver anche firmato le richieste di autorizzazione preventiva allo straordinario per i componenti della Banda.

Il [REDACTED] ha quindi ammesso di essere stato l'organizzatore dei concerti della Musica d'ordinanza presso [REDACTED] sia nel maggio che nel settembre [REDACTED] a fronte dei quali venne acquistato, direttamente da parte dei genitori degli alunni della Scuola, un condizionatore da installare nella mensa del Reparto; ciò spiegherebbe, a suo dire, la mancata conoscenza da parte degli amministratori dell'Istituto scolastico della relativa fattura.

Tra la documentazione prodotta, vi è infatti un verbale, datato [REDACTED] a firma dei componenti di una Commissione interna alla Scuola Trasporti e Materiali, composta dal Ten. Col. [REDACTED] in qualità di Presidente e dal Magg. [REDACTED] e dal 1° Mar. [REDACTED] in qualità di membri, - relativo alla quantificazione del "valore economico complessivo a carico dell'A.D. per la formalizzazione della lettera di intenti che la TRAMAT intende sottoscrivere con l'Istituto Paritario Divina Provvidenza per il servizio fornito dalla Musica d'ordinanza"; in tale verbale, è riportato: "Valutati i singoli materiali e le singole prestazioni fornite dalla Scuola Trasporti e Materiali al suddetto istituto in occasione dei festeggiamenti del [REDACTED] s. e per quelli del [REDACTED] ne opera la quantificazione in euro 400", stabilendosi come controprestazione "la fornitura di un climatizzatore da installare presso la mensa di servizio a completa copertura dell'intero valore della prestazione".

Tale essendo il complessivo esito dibattimentale, si ritiene, a giudizio di questo Collegio, l'insussistenza del reato contestato.

Avendosi infatti riguardo al capo di imputazione, come storicamente descritto, vi è a dire che esso non appare sussumibile né nella fattispecie

criminosa ipotizzata di cui all'art. 173 c.p.m.p. né in altra fattispecie di rilievo penale, per mancanza, nel caso qui in esame, del necessario presupposto dell'*ordine*.

Per consolidata interpretazione, l'*ordine*, rilevante ex art. 173 c.p.m.p., è la "*manifestazione di volontà con cui il titolare di un potere di supremazia si rivolge al subordinato per esigere un determinato comportamento*"; trattasi di un atto amministrativo a forma libera, prescrivente un dovere di fare o non fare, e che si caratterizza per non consentire al destinatario dello stesso alcuna libertà in merito alla sua ottemperanza.

Pertanto, come non può costituire ordine una mera esortazione ovvero un consiglio, seppur inerente al servizio, dato da un superiore in grado ad un suo sottoposto, così si ritiene non costituisca un "*ordine*", di interesse ai nostri fini, il mero ammonimento a "*non violare obblighi derivante dalla legge o dai regolamenti*", non potendo in tali casi l'*ordine* del superiore aggiungere alcun tipo di imperatività ad un obbligo già vincolante per legge.

Nel caso di specie, infatti, stando alle dichiarazioni dello stesso Gen. [REDACTED], il quale, nell'ottica accusatoria, avrebbe impartito al Col. [REDACTED] l'*ordine* di non "*inoltrare alle competenti Autorità una richiesta postuma di autorizzazione all'impiego della c.d. Musica d'Ordinanza*", il Comandante non impartì alcun ordine, limitandosi a rappresentare all'imputato la sua volontà di non dare seguito ad una richiesta di autorizzazione postuma all'impiego della banda musicale, volendo conformarsi al quadro normativo e regolamentare che imponeva una comunicazione precedente l'impiego e non ad esso successiva.

Ne consegue, pertanto, che, sebbene non si possa escludere che la complessiva condotta dell'imputato sia sottoponibile al vaglio disciplinare, essa è priva di rilevanza in questa sede, non costituendo una mancata ottemperanza ad un ordine superiormente impartito.

P.Q.M.

Viste ed applicati gli artt. 530 c.p.p; 261 e 364 c.p.m.p.

ASSOLVE

[redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Deposito della sentenza entro un mese.

Roma, [redacted]

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Francesca Maria FRATTAROLO)

(dr. Antonio LEPORE)

Francesca Maria Frattarolo

Antonio Lepore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il [redacted]

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO
(dot. Marco CANCELLIERI)

Marco Cancellieri